



Mefop

**Adesione mediante  
conferimento del TFR**

Eurofer/Mefop

- **Entro 6 mesi dall'assunzione** il lavoratore può scegliere se:  
**lasciare il Tfr in azienda** (se > 50 dipendenti il Tfr va al Fondo Tesoreria Inps)  
**destinare il Tfr a previdenza complementare**

- Per lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 la destinazione del Tfr maturando è integrale salva la presenza di accordi che prevedano l'opzione generalizzata di destinare il Tfr in forma parziale (novità agosto 2017)

# Oneri informativi del datore di lavoro (art. 8, comma 8, d.lgs 252/2005)



Mefop

- All'atto dell'assunzione il datore informa il lavoratore delle possibilità in merito alla destinazione del Tfr (consegna il modulo TFR2)
- 30 giorni prima della scadenza del semestre, se il lavoratore non ha effettuato una scelta, il datore informa il lavoratore circa il fondo pensione cui sarà automaticamente destinato il Tfr che matura dal 7° mese in poi



La scelta circa la destinazione del Tfr va effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione



Nel caso in cui il lavoratore non esprima una scelta esplicita scatta il silenzio assenso:

- Il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando al **fondo negoziale individuato dal CCNL applicato al suo rapporto di lavoro** salvo diverso accordo aziendale
- In presenza di più forme collettive di riferimento il Tfr maturando è trasferito (sempre salvo diverso accordo aziendale) alla forma alla quale abbia aderito il **maggior numero di lavoratori dell'azienda**
- Nell'impossibilità di individuare una forma collettiva di riferimento il Tfr maturando sarà devoluto a **Fondinps (soppresso dalla legge di bilancio 2018; sarà sostituito da un Fondo residuale individuato con apposito DM)**



- Obblighi informativi a carico del datore di lavoro (art.8 c.8 D.Lgs.252/2005):
  - Prima dell'avvio dei 6 mesi utili alla scelta sulla destinazione del Tfr vanno fornite al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse opzioni disponibili
  - 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi occorre fornire le informazioni relative alle forme pensionistiche cui verrà devoluto il Tfr maturando al termine del semestre

### **Attenzione:**

**L'adesione tacita può essere annullata se avvenuta per errore materiale**

(cfr. Risposta a quesito Covip luglio 2009)

# TFR: in caso di riassunzione?



Mefop

## ***Deliberazione Covip 24 aprile 2008:***

- Lavoratore riassunto che aveva precedentemente scelto di lasciare il Tfr in azienda (nessuna scelta)
- Lavoratore riassunto che aveva aderito a previdenza complementare ma ha esercitato il **riscatto totale** (nuova scelta - Modulo Tfr2 – silenzio assenso)
- Lavoratore riassunto che aveva aderito e **non ha riscattato** (comunicazione al datore o silenzio assenso)

# LEGGE CONCORRENZA – N.124/2017

Circolare Covip del 26 ottobre n.5027



Mefop

## ENTRATA IN VIGORE **29 AGOSTO 2017**

Art.1, comma 38 - **Modifiche D.LGS 252/2005:**

**Art.8, comma 2:** finanziamento tramite Tfr parziale

**Art.11, comma 4:** nuova prestazione anticipata

**Art.14, comma 2, Lett.c):** prestazione piuttosto che riscatto in un periodo di anticipo che può arrivare fino a 10 anni

**Art.14, comma 5:** riscatto per perdita requisiti esteso agli aderenti individuali di fondi aperti e Pip



**Emendamento Sacconi, Di Biagio  
modifica art.8, c.2, d.lgs 252/2005**

***Gli accordi possono anche stabilire una percentuale minima di Tfr maturando da versare ai fondi pensione. In assenza di indicazioni il conferimento è totale.***

# Destinazione del Tfr in forma parziale



Mefop

Libera scelta alle previsioni degli «accordi»

**Quali sono gli accordi che possono inserire queste previsioni?**



*Le fonti istitutive di cui all'art.3 comma 1, lett.a),c)ed e), d.lgs 252/2005*

**Tutte le fonti istitutive delle adesioni collettive compreso accordo plurimo e regolamento aziendale**

Le adesioni in forma individuale sono dunque escluse da queste previsioni potendo già optare per l'adesione senza Tfr in alternativa alla totale destinazione (unica eccezione riguarda gli ante 93)

# Pluralità di fonti istitutive



Mefop

E' possibile un disallineamento tra le diverse fonti istitutive nelle seguenti ipotesi:



- l'adesione al fondo negoziale prevede la destinazione totale del Tfr (non essendo intervenuta alcuna previsione a livello di fonte istitutiva) mentre l'adesione collettiva al fondo aperto, mediante accordo plurimo, prevede la facoltà di destinazione parziale
- anche all'interno dello stesso fondo negoziale possono presentarsi disomogeneità in presenza di accordi aziendali con previsioni differenti



La possibilità di introdurre tale facoltà potrà riguardare, (in assenza di previsioni specifiche):

- tutti i lavoratori dipendenti privati con Tfr, senza distinzione tra soggetti già iscritti (ante e post '93) e nuovi aderenti

**N.B.** Si ammette la revoca delle scelte già effettuate a meno che i rinnovi contrattuali non inseriscano previsioni restrittive (es. possibilità di destinazione parziale per i soli nuovi aderenti)



Gli ante 93, rispetto ai quali operano già accordi sulla devoluzione parziale del Tfr, «considerato il mutato contesto normativo» possono rivedere la scelta sulla destinazione totale a prescindere da un rinnovo della CCNL

# Quali possono essere le quote percentuali?



Mefop

- Gli accordi possono prevedere la scelta tra diverse quote percentuali a partire dallo 0%. In assenza di tale indicazione il conferimento del Tfr maturando è totale.

- Rimane immutato il meccanismo del silenzio assenso



- I silenti che volessero fruire della previsione sulla devoluzione parziale, rimediando al tacito conferimento della totalità del Tfr, dovranno attivare la contribuzione a proprio carico (Circolare Covip n. 5027)

# Le scelte sul Tfr in caso di riassunzione



Mefop

- Modifica delibera Covip 24 aprile 2008



- Il passaggio da un'azienda ad un'altra implica la facoltà di rivedere la scelta sul Tfr in considerazione delle previsioni relative al settore di appartenenza della nuova azienda





Ritorno al passato? Ulteriore passo indietro dopo il Tfr in busta paga rispetto all'opera di «previdenzializzazione del Tfr»?

## **Possibile utilità:**

**Flessibilità nella destinazione del Tfr; possibilità di raccogliere adesioni anche da parte dei giovani o degli scettici.**

Ampliamento delle possibilità di scelta circa la contribuzione a previdenza complementare

L'opzione più vantaggiosa rimane il versamento integrale al fondo pensione

**Aspetti operativi:** recepimento degli accordi in nota informativa, nei moduli di adesione e contribuzione



- **Statuto art. 8, comma 4 – contribuzione**
- Norma eventuale: E' prevista la destinazione al fondo del Tfr maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fondi istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di Tfr da destinare al Fondo.
- **Regolamento art.9, comma 3 – contribuzione**
- Norma obbligatoria: Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di Tfr da destinare al fondo.